

"La Campagnola"



"Associazione culturale
La Campagnola ETS"
Fondato nel 2006

Gruppo corale di ricerca e recupero canti,
tradizioni e storia popolare

Olgiate Molgora - 23887 - (Lecco) ITALY

9/2025



Olgiate Molgora, 5 maggio 2025

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

dell'Associazione Culturale La Campagnola ETS

In data 5 maggio 2025, alle ore 20.30, presso la sede di Via Canova n. 2 in Olgiate Molgora, ha avuto luogo l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale La Campagnola ETS, in seguito a convocazione a mezzo di affissione di avviso presso la sede dell'Associazione in Olgiate Molgora e a mezzo comunicazione whatsapp su gruppi dedicati ai soci.

Sono presenti gli associati nel numero di 25 Soci come da foglio firma allegato, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Variazione statuto
2. Varie ed eventuali

A segretario della riunione viene eletta Livia Maria Rosa Bonanomi.

Il segretario dà lettura del Verbale di Assemblea dei Soci del 16/01/2025.

1. Il Presidente spiega le motivazioni per cui necessita variare la denominazione dell'Associazione, da Associazione Culturale La Campagnola ETS (Ente del Terzo Settore generico) ad Associazione

"La Campagnola"



"Associazione culturale La Campagnola ETS" via Canova, 2 - 23887 Olgiate Molgora (Lecco) Italy
C.F.: 94041140131 P. IVA: 04201270131

Presidente: Mario Lanza - cell. 347.3880252

Direzione artistica: Corrado Sottocornola - cell. 371.4764838

Direzione canto: Maestro Valter Sala - E-mail: valter.sala2@virgilio.it - cell. 349.8640683

Segreteria: Livia M.R. Bonanomi - cell. 338.4291433

E-mail gruppolacampagnola@gmail.com [instagram www.instagram.com/gruppolacampagnola2006](https://www.instagram.com/gruppolacampagnola2006)

"La Campagnola"



"Associazione culturale
La Campagnola ETS"
Fondato nel 2006

Gruppo corale di ricerca e recupero canti,
tradizioni e storia popolare

Olgiate Molgora - 23887 - (Lecco) ITALY

10/2025

Culturale La Campagnola APS (Associazione di Promozione Sociale). Tra le più importanti sono le agevolazioni fiscali e la possibilità di accedere a bandi pubblici/comunali tra cui quello per l'assegnazione della sede all'Associazione. Viene data lettura della bozza del nuovo statuto e a lettura ultimata si procede al voto per l'approvazione. Il nuovo statuto viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

2. Il segretario informa l'assemblea che è giunta comunicazione da parte della Fondazione Comunitaria del Lecchese che a seguito dell'adesione al bando "Arti dal vivo", saranno stanziati euro 2.000,00 per il progetto "Novelle Lombarde".



Il direttore artistico comunica che è stato presentato il progetto "Flauto di Pan a scuola", peraltro già avviato presso gli istituti di altri comuni, al comune di Olgiate Molgora che ha accolto positivamente l'iniziativa.

L'assessore all'istruzione conta di inserire il progetto nella scuola primaria per le classi IV e V e nella scuola secondaria di primo grado per le classi I.

-Si informano i soci che è stata ultimata la pratica per far sì che l'Associazione Culturale La Campagnola ETS possa beneficiare del 5 x mille della dichiarazione dei redditi e si invitano i presenti a sostenerne la causa.

-Il presidente aggiorna l'assemblea in merito alla trasferta a Malta. A seguito dell'assenza di voli per il giorno di rientro previsto, si rende necessario prolungare di un giorno il soggiorno sull'isola con conseguente adeguamento dei costi che vengono stimati attorno ad euro 570,00 ed includono il trasferimento da e per aeroporto, volo aereo e

"La Campagnola"



"Associazione culturale La Campagnola ETS" via Canova, 2 - 23887 Olgiate Molgora (Lecco) Italy
C.F.: 94041140131 P. IVA: 04201270131

Presidente: Mario Lanza - cell. 347.3880252

Direzione artistica: Corrado Sottocornola - cell. 371.4764838

Direzione canto: Maestro Valter Sala - E-mail: valter.sala2@virgilio.it - cell. 349.8640683

Segreteria: Livia M.R. Bonanomi - cell. 338.4291433

E-mail gruppolacampagnola@gmail.com [instagram](https://www.instagram.com/gruppolacampagnola2006) www.instagram.com/gruppolacampagnola2006

"La Campagnola"



"Associazione culturale
La Campagnola ETS"
Fondato nel 2006

Gruppo corale di ricerca e recupero canti,
tradizioni e storia popolare

Olgiate Molgora - 23887 - (Lecco) ITALY

M/2025

pernottamento con trattamento di mezza pensione. L'assemblea si esprime favorevolmente alla proposta.

Avendo esaurito gli argomenti, l'Assemblea si chiude alle ore 22.20.

IL PRESIDENTE

Lanza Mario

IL SEGRETARIO

Bonanomi Livia Maria Rosa



AGENZIA DELLE ENTRATE	
D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	07/05/2025
SERIE 3	N. 193
CON PAGAMENTO EURO	ESENTE
Per delega del Direttore Provinciale	
IL FUNZIONARIO	
Giovanna Ivana CHIAPPONE	

"La Campagnola"



"Associazione culturale La Campagnola ETS" via Canova, 2 - 23887 Olgiate Molgora (Lecco) Italy
C.F.: 94041140131 P. IVA: 04201270131

Presidente: Mario Lanza - cell. 347.3880252

Direzione artistica: Corrado Sottocornola - cell. 371.4764838

Direzione canto: Maestro Valter Sala - E-mail: valter.sala2@virgilio.it - cell. 349.8640683

Segreteria: Livia M.R. Bonanomi - cell. 338.4291433

E-mail gruppolacampagnola@gmail.com [instagram www.instagram.com/gruppolacampagnola2006](https://www.instagram.com/gruppolacampagnola2006)

FOGLIO FIRMA SOCI ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CAMPAGNOLA ETS

12/202

	Cognome e nome	Firma
1	Maggi Daniele	Maggi Daniele
2	Bonanomi Livia Maria Rosa	Bonanomi Livia Maria Rosa
3	Lanza Mario	Lanza Mario
4	Fumagalli Giancarlo	Fumagalli Giancarlo
5	Colombo Luisella	Colombo Luisella
6	Sala Giovanni	Sala Giovanni
7	Sala Stefano	Sala Stefano
8	Colombo Luisa	Colombo Luisa
9	Ferrario Claudio	Ferrario Claudio
10	Ghezzi Antonio	Ghezzi Antonio
11	Piazzoni Aurelia	Piazzoni Aurelia
12	Castelli Daniela Cinzia	Castelli Daniela Cinzia
13	Colombo Emanuela	Emanuela Colombo
14	Scaccabarozzi Roberta	Scaccabarozzi Roberta
15	Martinelli Flavio	Martinelli Flavio
16	Zanchetta Rosetta	Zanchetta Rosetta
17	Bonacina Lorenza	Bonacina Lorenza
18	Gatti Tiziana	Gatti Tiziana
19	Sala Danilo	Sala Danilo
20	Sala Valter	Sala Valter
21	Tavola Giovanni B.	Tavola Giovanni B.
22	Galbusera Giovanni	Galbusera Giovanni
23	Scaccabarozzi Enrico	Scaccabarozzi Enrico
24	Galbusera Mario	Galbusera Mario
25	Ferrario Antonio	Ferrario Antonio
26	Panzeri Cesare	Panzeri Cesare
27	De Capitani Arturo Isidoro	De Capitani Arturo Isidoro
28	Canali Luigi	Canali Luigi
29	Sottocornola Corrado	Sottocornola Corrado
30	Zubani Alessandro	Zubani Alessandro
31	Rizzi Donato	Rizzi Donato
32	Colombo Ezio	Colombo Ezio



STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "Associazione culturale La Campagnola Associazione di Promozione Sociale (o APS)", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Olgiate Molgora e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:
punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
punto f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

In particolare, l'associazione si propone di:

- diffondere, tutelare e sviluppare l'arte folklorica e della cultura popolare in Italia e all'estero attraverso la ricerca, lo studio e la rappresentazione, dei canti, balli tradizionali e tipici;
- favorire la cultura dell'integrazione internazionale, lo scambio di conoscenze e esperienze e la salvaguardia delle tradizioni, degli usi e dei costumi delle genti;
- organizzare manifestazioni, nonché mostre e eventi collegati, per la diffusione della cultura e l'attenzione alle tradizioni popolari della "Brianza" e della Lombardia ed in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per i canti, i balli, la poesia, rappresentazioni teatrali e spettacolistiche, le forme di rievocazione con i costumi tradizionali, gli strumenti musicali tipici come il "Firlinfeu", gli strumenti di lavoro e attività della tradizione popolare e contadina;
- promuovere e organizzare e partecipare ad attività e manifestazioni canore e di rievocazione delle tradizioni popolari;
- provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per la valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio artistico, religioso e architettonico collegato e connesso;
- provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per la valorizzazione, manutenzione, restauro e conservazione di altre opere architettoniche, artistiche della "Brianza" lecchese;
- diffondere la conoscenza della storia, dell'arte e della cultura delle tradizioni popolari;
- operare sul territorio con progetti culturali, artistici e socioculturali fondati



sull'esperienza delle tradizioni popolari.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi;

e) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statuari.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 (Attività diverse)

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 (Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 (Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di

adesione al Consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

5. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

dimissioni volontarie presentate al Consiglio direttivo per iscritto;

mancato versamento della quota associativa;

morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

esclusione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

7. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo. La deliberazione del Consiglio direttivo dev'essere comunicata entro sessanta giorni all'interessato, il quale entro sessanta giorni può ricorrere all'Assemblea degli associati. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dall'interessato a sua difesa.

ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 (Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà

sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 (Organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere

riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio.

3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo

ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

amministra l'associazione;

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e

autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Il Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli

a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.



attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs.117/17. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 (Risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari, non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di Legge.

2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

3. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo



amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 (Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale; ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 16 (Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 (Libri sociali obbligatori)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato);
 - libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se nominati);

- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione (se presenti).

ART. 18 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 19 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia



Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
altri. È vietata espressamente la ristampa,
la riproduzione o l'uso non autorizzato
senza permesso scritto dalla Direzione
Generale dell'Amministrazione.
Art. 1. - Il presente documento è
redatto in conformità con le disposizioni
dell'articolo 10 della legge n. 15 del
2001, che stabilisce le norme per la
trasparenza dell'azione amministrativa.
Art. 2. - Il presente documento è
redatto in conformità con le disposizioni
dell'articolo 10 della legge n. 15 del
2001, che stabilisce le norme per la
trasparenza dell'azione amministrativa.